

LOTTA ALL'EVASIONE**Reati fiscali, sequestri
a rischio raddoppio**

Laura Ambrosi e Antonio Iorio ▶ pagina 17

Lotta all'evasione. Gli effetti della recente sentenza della Cassazione che ha ampliato il concetto di profitto negli illeciti fiscali**Reati tributari, il sequestro raddoppia**

Oltre all'imposta non pagata la misura preventiva può estendersi a interessi e sanzioni

IL PRECEDENTE

Finora solo nel delitto di sottrazione fraudolenta i giudici si sono spinti ad aggredire tutti i risparmi conseguiti con l'illecito

Antonio Iorio

■ I sequestri nei reati tributari rischiano di raddoppiare di valore perché, secondo il più recente orientamento della Cassazione (sentenza 267/2018, si veda il Sole 24 Ore del 10 gennaio scorso), nel risparmio conseguito dal contribuente devono essere compresi non solo le imposte evase ma anche interessi e sanzioni. Di conseguenza, la misura cautelare va commisurata alla totalità delle somme dovute e non soltanto alla maggiore imposta.

Dinanzi a una contestazione di un reato tributario, la Procura già nel corso delle indagini preliminari, può disporre il sequestro finalizzato alla successiva confisca obbligatoria per i reati tributari, in caso di mancato pagamento delle somme dovute. La questione sollevata dal recente intervento della Cassazione, concerne l'importo sul quale può essere posto il vincolo reale. Secondo i giudici di legittimità, in sintesi, il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa, come il mancato pagamen-

to dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito dell'accertamento.

Dinormale Procure individuano nella sola imposta evasa il profitto del reato tributario. Innanzitutto, i reati tributari collegati al superamento di un soglia di punibilità fanno riferimento al concetto di «imposta evasa», definito come la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione (lettera f dell'articolo 1 del Dlgs 74/2000), ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi. Anche nei reati di omesso versamento si fa espresso riferimento all'imposta ritenuta non versata superiore a un certo importo. Nessun cenno viene fatto alle sanzioni né agli interessi. Si tratta infatti di violazioni che si consumano evadendo o non versando le imposte, a prescindere dall'eventuale debenza di interessi e sanzioni del tutto influenti ai fini del delitto.

L'unico illecito penale tributario in cui si fanno alle sanzioni è la sottrazione fraudolenta (ritenuto ormai reato di pericolo e non di danno) che sanziona colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo a determinati importi, aliena simultaneamente o compie altri atti frau-

dolenti sui propri o su altrui beni.

Appare evidente che il soggetto che commette un reato tributario (dichiarativo, omissivo, fraudolento) ha lo scopo di conseguire un'evasione di imposta e il profitto è rappresentato proprio da tale evasione e non di eludere le sanzioni tributarie (successive all'illecito).

Nella sottrazione fraudolenta invece lo scopo è quello di omettere il pagamento non solo delle imposte ma anche delle sanzioni e degli interessi: in tale ipotesi (manon nelle altre) è pacifico che il profitto dell'illecito debba comprendere anche le sanzioni e gli interessi (cui ci si sottrae). Non a caso solo in questa fattispecie l'importo delle sanzioni e degli interessi concorre al calcolo dell'individuazione della soglia penale (50mila euro) e della aggravante (200mila euro). E infatti le Sezioni unite penali (sentenza 18374/2014), con riferimento al solo reato di sottrazione fraudolenta, hanno affermato che il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reato e quindi può includere anche interessi e sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Vi è da sperare quindi che l'orientamento dei giudici di legittimità resti isolato e rivisitato al più presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti-chiave

<p>LA NORMA</p>	<p>Con la riforma dei reati tributari è stata prevista una norma ad hoc (articolo 12-bis del Dgs 74/2000) che ha confermato l'obbligatorietà della confisca nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su</p>	<p>richiesta delle parti. In previsione di tale misura può essere seguito i via preventiva il sequestro sui medesimi beni e valori sin dalle indagini preliminari</p>
<p>LA CONFISCA</p>	<p>La confisca colpisce il vantaggio conseguente all'evasione fiscale e, quindi, svolge una funzione di disincentivo nei confronti dei contribuenti autori di reati tributari. Scatta in caso di condanna o di</p>	<p>patteggiamento, ma per assicurare la futura esecuzione una volta accertata la responsabilità penale è possibile sottoporre a vincolo determinati beni di valore equivalente all'evasione</p>
<p>COSA RIGUARDA</p>	<p>La misura riguarda i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato tributario, che non appartengono a persona estranea al reato,</p>	<p>ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto</p>
<p>INDIVIDUAZIONE VALORE</p>	<p>Il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e secondo la Cassazione (sentenza 267/2018) può consistere anche in un risparmio di spesa, come il mancato pagamento</p>	<p>dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni tributarie. Finora, tranne qualche eccezione per il delitto di sottrazione fraudolenta, i sequestri riguardavano esclusivamente somme pari all'imposta ritenuta evasa nella consumazione del reato</p>